

dell'Istituto.

La somma di L. 30.000.000 costituente la nuova apertura di credito ora richiesta, dovrebbe essere erogata dall'Istituto, giusta quanto proposto dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste a decorrere dal 1° settembre 1935, con prelevamenti medi di lire 5.000.000 mensili.

Il saggio d'interesse della nuova apertura di credito dovrebbe essere stabilito nella misura del 6%, limite massimo fissato con il Decreto Interministeriale n. 413 del 20 gennaio 1935.

Il Direttore Generale sottopone quanto sopra all'On. Consiglio di Amministrazione per le deliberazioni di sua competenza e perché in caso di decisione favorevole voglia approvare la seguente deliberazione formale:

"Il Consiglio,

veduta la relazione del Direttore Generale circa la concessione di una nuova apertura di credito di L. 30.000.000 al Ministero della Agricoltura e delle Foreste, a' sensi dell'art. 3 della Legge 24 luglio 1930 n. 1146, autorizza lo stesso Direttore Generale:

1° a stipulare col Ministero dell'Agricoltura